

CITTÀ DI  
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**OGGETTO:** provvedimento urgente emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di prevenire e contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, in occasione del Carnevale di Venezia 2025. Divieto di detenzione sulla pubblica via e utilizzo di coriandoli in plastica e di altri prodotti simili.

### IL SINDACO

**Premesso** che il Comune di Venezia è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

**Considerato** che da venerdì 14 febbraio fino alla giornata di martedì 04 marzo 2025, in occasione dell'edizione del Carnevale 2025, si svolgeranno nei territori della Città Antica ed in Terraferma numerose manifestazioni che attireranno un considerevole numero di visitatori;

**Ritenuto** che le iniziative legate al Carnevale possano comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti simili (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e simili in materiali non naturali);

**Rilevato** che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico, è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, in particolare dei rii e dei canali, con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città ;

**Ritenuto** quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti simili (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e simili in materiali non naturali) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente.

**Ritenuto** pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

**Preso atto** che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Rilevato** che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Venezia;

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

**Precisato** che il centro storico di Venezia, tra i più importanti del mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco, racchiude migliaia di anni di storia rappresentando il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo che giungono a Venezia per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;

**Visti:**

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge il 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per i motivi evidenziati in premessa

### **ORDINA**

il divieto su tutto il territorio comunale ed in particolare nel centro storico di Venezia, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali), anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267.

Ai trasgressori del presente divieto si applica la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica e degli altri prodotti similari, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.

Il presente provvedimento, immediatamente efficace, è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e ha validità dalla pubblicazione sino al giorno 05 marzo 2025.

### **INFORMA**

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro (\*)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005.

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Com. Capo Dott. Gianfranco Zarantonello – Responsabile Gabinetto del Comandante e Affari Generali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gr. Uff. Dott. Marco Agostini – Comandante Generale Polizia Locale Venezia